

Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE

(Causa T-301/19) ⁽¹⁾

[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Necessità di una vigilanza diretta da parte della BCE di un ente creditizio meno significativo – Richiesta dell'autorità nazionale competente – Articolo 68, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 – Decisione della BCE recante classificazione della PNB Banka come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo amministrativo – Relazione prevista all'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento n. 468/2014 – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione»]

(2023/C 35/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseto, F. Bonnard e D. Segoin, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE), notificata con lettera del 1° marzo 2019, di classificarla come soggetto significativo sottoposto alla sua vigilanza prudenziale diretta.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PNB Banka AS sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

⁽¹⁾ GU C 246 del 22.7.2019.

Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE

(Causa T-330/19) ⁽¹⁾

(«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 22 della direttiva 2013/36/UE – Opposizione della BCE all'acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio – Dies a quo del periodo di valutazione – Intervento della BCE nella fase iniziale del procedimento – Criteri di stabilità finanziaria del candidato acquirente e di rispetto dei requisiti prudenziali – Esistenza di un motivo ragionevole di opposizione all'acquisizione sulla base di un solo o di più criteri di valutazione – Articolo 106 del regolamento di procedura – Domanda di udienza priva di motivazione»)

(2023/C 35/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseto, F. Bonnard e V. Hümpfner, agenti)

Interveniente, a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione, notificata con lettera del 21 marzo 2019, con la quale la Banca centrale europea (BCE) ha deciso di opporsi all'operazione consistente nell'acquisizione di partecipazioni qualificate nella B.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PNB Banka AS supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 270 del 12.8.2019.

Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2022 — PNB Banka / BCE

(Causa T-230/20) (¹)

[«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio PNB Banka – Proposta di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente – Decisione di insolvenza della PNB Banka – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»]

(2023/C 35/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e V. Hümpfner, agenti)

Interveniente, a sostegno della convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Pommere, J. Davidoviča ed E. Bārdiņš, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) del 17 febbraio 2020, ECB-SSM-220-LV-PNB-1, WHD-2019-0016, che ha proceduto alla revoca della sua autorizzazione come ente creditizio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La PNB Banka AS supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.